

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 9 settembre 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42758001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio telematico e richieste di ABBONAMENTO on line rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - FUNZIONE EDITORIA, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1^o agosto 2000, n. 1848.

Disposizioni per l'applicazione della misura III.2 «zone svantaggiate» del Piano regionale di sviluppo rurale (P.R.S.) 2000/2006 attuativo del reg. (CE) n. 1257/99. (Avviso pubblico).

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 1 AGO, 2000

=====

ADDI' - 1 AGO, 2000 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANMARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: T.P.

DELIBERAZIONE N° 1848

~~OGGETTO: Disposizioni per l'applicazione della misura
III.2 "Zone svantaggiate" del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2000/2006
attuativo del Reg. (CE) n. 1257/99. (Avviso Pubblico)~~





Oggetto: Disposizioni per l'applicazione della misura III.2 "Zone svantaggiate" del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2000/2006 attuativo del Reg. (CE) n. 1257/99. (Avviso Pubblico).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche dell'Agricoltura;

CONSIDERATO che il Regolamento n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), prevede la redazione di Piani di sviluppo rurale per programmare gli interventi consentiti nel periodo 2000-2006 (art. 39, 41, 42, 43)



CONSIDERATO che il Comitato STAR della Commissione Europea, nella seduta del 27 giugno 2000, ha approvato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio, come rilevabile dalla nota del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali n.3657 del 28 giugno 2000, e che detto Piano è ora in attesa della formale decisione della Commissione Europea;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1727 del 18.7.2000, vistata dal Commissario di Governo nella seduta del ~~27.7.2000~~ verbale n. ~~1338/2~~, assunta con i poteri del Consiglio Regionale riguardante l'approvazione della versione definitiva del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 per "Consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio", che recepisce tutte le indicazioni emerse nella fase di partenariato e ricomprende tutte le modifiche e integrazioni intervenute nel negoziato;

CONSIDERATO che è quindi possibile procedere alla elaborazione e pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la raccolta delle istanze di finanziamenti, contributi e premi da parte dei beneficiari previsti nel P.S.R.;

CONSIDERATO che, al fine di creare le condizioni che consentano di rispettare i tempi e le scadenze che il Reg. (CE) n. 1257/99 pone per l'effettuazione dei pagamenti annuali relativi a contributi e premi previsti nel piano finanziario del P.S.R., è necessario che si provveda con ogni possibile urgenza alla elaborazione e pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la raccolta delle istanze volte all'ottenimento dei premi e contributi previsti a favore dei beneficiari;

VISTA la misura III.2 "Zone svantaggiate" del P.S.R. che prevede la corresponsione di premi, quali indennità compensative, per gli agricoltori che operano in zone svantaggiate;





RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle relative domande, nonché per l'espletamento del successivo esame istruttorio da parte degli Uffici regionali competenti;

VISTO l'Avviso Pubblico relativo alla misura III.2 del P.S.R. "Zone svantaggiate" relativo agli articoli da 13 a 21 del Reg. (CE) n. 1257/99, comprensivo di tutte le informazioni di cui al punto precedente, che si allega in copia alla presente deliberazione e di cui ne costituisce parte integrante;


VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;

DELIBERA

in conformità con le premesse:

1. di approvare l'Avviso Pubblico relativo alla misura III.2 del P.S.R. "Zone svantaggiate" relativo agli articoli da 13 a 21 del Reg. (CE) n. 1257/99, che si allega in copia alla presente deliberazione e di cui ne costituisce parte integrante, per la presentazione delle domande di premio (indennità compensative) e per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione e la liquidazione delle stesse;
2. di incaricare il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale a provvedere affinché la presente deliberazione con l'Avviso Pubblico ed i relativi allegati siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;



IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Cannarile

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE 21 AGO. 2000

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'AGRICOLTURA

AVVISO PUBBLICO

cur

Per la presentazione delle domande del premio "indennità compensativa" e per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio, misura III.2, Zone Svantaggiate, articoli da 13 a 21 del Reg. CE n.1257/99.

ARTICOLO 1:**Ambito di intervento**

E' corrisposto un premio annuale per complessive cinque annualità, subordinato alla sottoscrizione di un impegno per la prosecuzione dell'attività agricola, denominato "indennità compensativa", per le superfici ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla Dir. CEE n.268/75 e successive integrazioni, modificazioni e codificazioni, destinate alla coltivazione di una delle colture e nei limiti di seguito specificati:

- colture foraggere, sia avvicendate che permanenti, a condizione che il beneficiario dimostri l'utilizzazione delle stesse per il bestiame aziendale bovino, bufalino, equino od ovicaprino. Tali superficie sono eleggibili a premio se il rapporto UBA/superficie foraggiera aziendale è compreso nell'intervallo tra 0,5 e 1,4, con una consistenza aziendale minima di 3 UBA. Non sono valutabili ai fini del calcolo di detto rapporto UBA/sf le UBA extra aziendali. [riferimento codifica colture ammissibili da modello base AIMA (in liquidazione): nn.33- Erba medica, 34- Trifoglio, 36- Prato, 37- Prato Pascolo, 38- Pascolo, 39- Mais da foraggio, 40- Altre foraggere, 60- Sulla, 61- Lupinella, 62- Erbaio di graminacee, 63- Erbaio di leguminose, 64- Erbaio misto];
- colture erbacee, che entrano nei normali avvicendamenti colturali, con esclusione delle colture industriali, ortive da industria e mais, nella superficie minima complessiva di ha. 1,5 [riferimento codifica colture ammissibili da modello base AIMA (in liquidazione): nn.7- Segale, 8- Orzo, 9- Avena, 15- Altri cereali, 20- Piselli secchi, 21- Fave e favette, 22- Lupini dolci, 30- Leguminose da granella, lenticchie, ceci];
- colture arboree specializzate nella superficie minima di ha. 0,5 [riferimento codifica colture ammissibili da modello base AIMA (in liquidazione): nn.41-Vite, 44- Mele, 47- solo castagno da frutto];
- oliveto specializzato, ossia con una densità di investimento pari ad almeno a n. 150 piante ad ettaro (densità di riferimento). Nel caso di oliveti con un numero di piante inferiore e comunque non al di sotto di 50 piante/ha le superfici sono raggugliate, ossia sono ridotte proporzionalmente rispetto alla densità di riferimento. Al di sotto della densità minima di 50 piante/ettaro non è prevista la corresponsione di alcun premio [riferimento codifica colture ammissibili da modello base AIMA (in liquidazione): nn.42].

Le zone ammissibili a premio sono elencate nell'allegato n.1 al presente avviso. L'ammissibilità al premio per le aziende ricadenti in comuni parzialmente delimitati quali area montana, svantaggiata od assimilata ai sensi della Dir. CEE n.268/75, è limitata alle superfici aziendali eventualmente ricadenti nelle suddette zone.

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli

28/07/00

➤ Nel caso di superficie collettive relative a pascoli sfruttati in comune, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, la quale dovrà predisporre uno specifico piano di riparto dal quale si evinca in maniera chiara e catastalmente individuabile la superficie di cui l'agricoltore può disporre, con indicazione del relativo periodo di utilizzazione. Il computo della superficie foraggiera aziendale da utilizzarsi per il rapporto UBA/sf, dovrà quindi comprendere anche tali superfici come sopra verificate

In questo ambito la stessa superficie, in annualità successive, può essere attribuita ad imprenditori diversi dal primo fermo restando il trasferimento dell'impegno al subentrante nell'utilizzo della superficie in oggetto, pena la restituzione delle somme precedentemente erogate.

Ferma restando l'obbligatorietà della predisposizione del piano di riparto da parte dall'Autorità concedente, la disponibilità di superficie del singolo agricoltore potrà da questo essere attestata annualmente anche mediante autocertificazione.

ARTICOLO 2:

Soggetti beneficiari

Sono ammessi al premio gli imprenditori agricoli singoli o associati che gestiscono sotto propria responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole per le quali richiedono le indennità compensative previste dal Reg. CE n.1257/99, articoli da 13 a 21, e siano residenti nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi della Dir. CEE n.268/75 di cui all'allegato n.1.

Il premio è corrisposto ai soggetti beneficiari di cui sopra che:

- si impegnino a proseguire l'attività agricola, per le superfici aziendali dichiarate nella domanda iniziale, per almeno cinque anni a decorrere, per l'annualità 2000, dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle istanze. Per le domande iniziali successive all'annualità 2000, l'impegno decorre dalla data di presentazione delle domande o, in alternativa, dalla data indicata dal richiedente nel quadro A - sez. II - punto 2 del modello AIMA. Ciò sta a significare che per ciascuna superficie aziendale impegnata, individuabile sulla base dei riferimenti catastali dichiarati, il beneficiario dovrà garantire la continuità dell'impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione dei terreni, pena la restituzione di eventuali somme già corrisposte a favore delle medesime superfici in precedenti annualità, nonché nel caso di variazione nelle colture eleggibili a premio. In ogni caso il beneficiario è tenuto a proseguire l'attività agricola per almeno i cinque anni successivi al primo pagamento dell'indennità compensativa;
- dispongano di una superficie agricola effettivamente coltivata non inferiore a 2 ettari;
- rispettino le Buone Pratiche Agricole normali (si veda allegato n.2) in tutte le superfici aziendali, comprese quelle non ammesse al presente premio, nonché l'obbligo di corretta e tempestiva compilazione e conservazione, del quaderno di campagna;
- si impegnino ad aggiornare annualmente la domanda iniziale, per l'intera durata quinquennale dell'impegno stesso. Per aggiornamento della domanda si deve intendere:
 - a) Rinnovo della domanda di erogazione del premio;
 - b) Variazione delle tipologie colturali per le quali è richiesto il premio;

Nel caso di superfici aggiuntive che l'agricoltore intende assoggettare ad impegno successivamente alla presentazione della domanda iniziale, dovrà essere inoltrata una nuova domanda. L'impegno assunto dall'agricoltore per tali superfici aggiuntive avrà durata

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Annarilli

28/07/00

2



quinquennale a decorrere dal momento di presentazione della domanda, per la quale sarà avviato un proprio iter istruttorio riconducibile a quello previsto per le altre nuove domande.

Per l'ottenimento del premio il beneficiario deve dimostrare:

- di essere stabilmente residente in una delle zone svantaggiate incluse tra quelle individuate nell'allegato n.1;
- di avere un'età inferiore ai 65 anni al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale;
- di essere titolare di Partita IVA con "tipo attività" inerente l'agricoltura;
- di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.

ARTICOLO 3:

Termini e modalità di presentazione delle domande:

Le domande di aiuto debbono essere presentate in triplice copia utilizzando l'apposita modulistica predisposta da AIMA (in liquidazione), a pena di irricevibilità, esclusivamente presso i seguenti Uffici speciali competenti per territorio:

- Regione Lazio - Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Via Adige 41 03100 FROSINONE;
- Regione Lazio - Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- Regione Lazio - Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;
- Regione Lazio - Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- Regione Lazio - Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO.

Qualora i terreni oggetto di domanda di aiuto siano ubicati nel territorio di più di uno degli uffici speciali sopra elencati, competenti a ricevere la domanda, questa dovrà essere inoltrata a quello nel cui territorio ricade la sede del centro aziendale.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, pena l'irricevibilità, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.L., a mano o per plico raccomandato semplice, completa di tutta la documentazione richiesta a corredo. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza fa fede la data del timbro postale o del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti, in caso di recapito a mano.

La domanda di aggiornamento di cui all'articolo 2 quarto punto, a valere per l'annualità 2001, deve essere presentata, con le medesime modalità, entro il 31 gennaio 2001. Per le annualità successive la data di scadenza per la presentazione delle domande di aggiornamento è fissata al 30 novembre dell'anno precedente l'annualità oggetto di domanda. I medesimi termini hanno efficacia per l'eventuale presentazione delle domande di prima annualità. L'apertura dei termini annuali per la presentazione delle domande di aggiornamento e di prima annualità verrà comunque formalizzata con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Per le domande di aggiornamento annuale che pervengano oltre i limiti temporali sopra indicati si procede ad una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di



28/07/00

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonio Lanarilli

ritardo, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di ritardo oltre i 25 giorni (complessivi), la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Per la stessa domanda, inoltre, saranno avviate le procedure per la restituzione delle somme indebitamente percepite nelle precedenti annualità.

Nella lettera di trasmissione e sulla busta di invio della domanda andrà apposta la dizione "Regione Lazio, P.S.R. Misura III.2 Zone svantaggiate, indennità compensativa domanda anno 2000.

ARTICOLO 4:

Documentazione richiesta.

Le domande dovranno essere compilate utilizzando l'apposita modulistica predisposta da A.I.M.A. (in liquidazione) costituita dal modello base e allegato P4, ambedue in triplice copia con sottoscrizione autenticata. La domanda può essere presentata a firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Per i richiedenti che abbiano presentato domande di aiuto nell'ambito di altri regimi, i cui riferimenti siano richiamati nella Sez. III del Quadro A del modello base A.I.M.A., in sostituzione dell'allegato P4 potrà essere allegata copia del modello B1 allegato alle suddette domande.

La domanda di aiuto dovrà essere inoltre corredata dalla dichiarazione integrativa, allegata al presente Avviso (All.3, modello regionale), predisposta al fine di precisare alcuni elementi non definiti nel modello base nazionale AIMA (in liquidazione).

Si riporta di seguito l'elenco della documentazione che il richiedente deve presentare entro i termini prescritti all'articolo 3:

1. Modello base (A.I.M.A.);
2. Allegato P4 (A.I.M.A.) o, in sostituzione, copia del mod.B1;
3. Dichiarazione integrativa (modello regionale);
4. visura o certificato catastale (originale o copia);
5. attestazione attribuzione partita IVA;
6. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
7. piano di riparto predisposto dall'Autorità competente per le terre ad uso collettivo (se oggetto di domanda).



Qualora i documenti non risultassero corrispondenti, nel numero o nella qualità, a quanto indicato nella dichiarazione integrativa (modello regionale), la domanda verrà ritenuta non ammissibile in quanto incompleta. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

I documenti attestanti il possesso dei requisiti, non trasmessi in originale, devono essere conservati in luogo indicato nella dichiarazione integrativa (modello regionale) ed essere resi disponibili, a richiesta, all'ufficio istruttore.

Non è ammessa l'integrazione della documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di premio.

L'amministrazione regionale si riserva di chiedere ai sensi dell'art.10 L.R. 57/93, integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni, la domanda sarà considerata rinunciata.

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Annarilli

28/07/00

ARTICOLO 7

Valutazione delle domande

Ciascun Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale competente per territorio a ricevere la domanda, provvede all'istruttoria tecnico - amministrativa delle domande pervenute, riguardante la verifica della loro ammissibilità. La prima fase delle verifiche istruttorie tecnico- amministrative di competenza regionale saranno completate entro due mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di premio. Le successive fasi necessarie per il completamento dell'iter istruttorio, relative allo svolgimento delle verifiche incrociate con il sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal Regolamento (CEE) n. 3508/92 nonché la risoluzione delle anomalie, sono subordinate alle attività di competenza dell'AIMA (in liquidazione).

Il servizio competente avrà accesso in ogni momento e senza restrizione agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per l'espletamento dell'istruttoria e dei controlli previsti.

Si richiamano di seguito gli obblighi ai quali il richiedente si impegna già all'atto della presentazione della domanda:

- obbligo di disponibilità dei documenti comprovanti la titolarità di conduzione del terreno;
- obbligo di comunicazione scritta alla Amministrazione in caso di impossibilità a mantenere gli impegni sottoscritti per causa di forza maggiore di cui all'art.11 del Reg. (CEE) 3887/92 e di eventuali altre variazioni rispetto ai dati dichiarati con la presentazione della domanda;
- obbligo, nel caso di eleggibilità di superfici foraggere, di comunicazione scritta alla Amministrazione competente per territorio del momentaneo spostamento dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza, con indicazione precisa della sede sostitutiva;
- obbligo di corretta e tempestiva compilazione, nonché conservazione, del quaderno di campagna, secondo le prescrizioni contenute nella Buona Pratica Agricola normale allegata al presente avviso (all.2)
- qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisce, parzialmente o totalmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo deve succedere, qualora ne abbia i requisiti, nell'impegno per il restante periodo, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione. Nel caso contrario, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno oggetto di trasferimento secondo le modalità di cui all'articolo 11.
- anche laddove non specificato, la documentazione relativa al periodo di impegno dovrà comunque essere conservata, presso la sede aziendale od altra comunicata, per 5 anni dalla fine dell'impegno.

ARTICOLO 8

Criteri per la selezione delle domande

A ciascun ambito territoriale riconducibile agli Uffici Speciali Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale è assegnata una quota di risorse fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie annuali - misura III.2 - secondo criteri preventivamente indicati con deliberazione della Giunta Regionale, che tengano conto anche della entità delle superfici delimitate ai sensi della Dir. 268/75 in ciascun ambito territoriale.


Qualora l'ammontare dei premi relativi alle domande dichiarate ammissibili in ciascun ambito territoriale come sopra definito, superino la disponibilità finanziaria stabilita con deliberazione di cui sopra, sarà applicata la riduzione percentuale dei premi unitari così come stabilito all'articolo 5, ultimo capoverso del presente avviso o, qualora insufficiente a

28/07/00

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Amoneo Annarilli

6



soddisfare la totalità delle domande, formata una graduatoria delle domande ammissibili presentate presso ciascun Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale.

Nell'eventuale elaborazione delle graduatorie le domande verranno ordinate secondo i seguenti parametri di priorità, indicati in scala decrescente di preferenza:

- Aziende ricadenti in zone svantaggiate di montagna (art.3, par.3, Dir. CEE n.268/75);
- Aziende ricadenti in zone svantaggiate (art.3, par.4, Dir. CEE n.268/75);
- Aziende ricadenti in zone assimilate (art.3, par.5, Dir. CEE n.268/75);

Le domande che si trovassero in posizione di ex aequo verranno ordinate secondo i seguenti ulteriori parametri di priorità, indicati in scala decrescente di preferenza:

- Conduttori inferiori a 40 anni;
- Aziende ricadenti in comuni di zona 1, di cui al par. 6.3.2. del PSR;
- Aziende ricadenti in comuni di zona 2, di cui al par. 6.3.2. del PSR;
- Aziende ricadenti in comuni di altre zone, di cui al par. 6.3.2. del PSR;

Nel caso in cui le domande liquidabili da uno o più degli Uffici Speciali Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale non esauriscano la quota di risorse assegnata loro, la parte residua viene ripartita fra i restanti Uffici Speciali sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione iniziale.

ARTICOLO 9

Esito delle domande

Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale vengono approvati gli elenchi provinciali dei beneficiari ammessi a premio, con specificazione delle somme erogabili, e le eventuali graduatorie per la selezione delle domande nonché gli elenchi dei beneficiari ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e quelli delle domande dichiarate non ammissibili. Dette determinazioni vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda, a seguito dell'istruttoria condotta, sarà notificata all'intestatario della domanda medesima.

ARTICOLO 10

Erogazione dei premi

Il pagamento dei premi annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'AIMA (in liquidazione) sulla base degli elenchi di cui al precedente articolo 9. Il calcolo del premio relativo a ciascuna annualità tiene conto, come già descritto, dell'eventuale applicazione del meccanismo di abbattimento proporzionale di cui all'articolo 5. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di aggiornamento di cui all'articolo 2, punto quarto.

La liquidazione dei premi annuali, per un massimo di cinque annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dai beneficiari all'atto della prima domanda che decorrono, per l'annualità 2000, dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande. Per le domande iniziali successive all'annualità 2000, l'impegno decorre dalla data di presentazione delle domande o, in alternativa, dalla data indicata dal richiedente nel quadro A - sez. II - punto 2 del modello AIMA.

28/07/00

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura 7
Antonello Tomarilli



Qualora la sommatoria degli importi delle indennità compensative correlate alle domande dichiarate ammissibili risulti eccedente rispetto alle risorse disponibili nell'annualità di riferimento, l'amministrazione si riserva la facoltà di far gravare sullo stanziamento dell'annualità successiva la parte eccedente, dando priorità assoluta alle domande così individuate rispetto alle domande raccolte alla scadenza dell'annualità successiva, fermo restando il mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari, ai quali ultimi verrà erogato il premio nei tempi derivati dalle disponibilità dell'organismo pagatore AIMA (in liquidazione). In tale circostanza la Regione Lazio si riserva altresì la facoltà di non raccogliere nuove domande di aiuto se non le domande di aggiornamento di aiuti già in essere.

ARTICOLO 11

Sanzioni

Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati ed alla dichiarazione integrativa, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebitamente già percepito.

L'inosservanza degli impegni sottoscritti dal richiedente comporta l'esclusione dall'aiuto ed il recupero di eventuali somme, maggiorate degli interessi, erogate a favore dello stesso in precedenti annualità di impegno.

Ove la Regione accerti che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o per gli altri, contributi, premi o indennità, procede, oltretutto alla pronuncia della decadenza totale dell'istanza o della revoca del contributo concesso, all'applicazione della sanzione amministrativa nel rispetto delle procedure previste, secondo quanto disposto dalla normativa vigente (L. 689/81 e L. 898/96). Qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure del Piano di Sviluppo Rurale. Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente egli è escluso anche per l'anno successivo. Non si procede al recupero per somme inferiori a 20 Euro per imprenditore ed anno civile. La mancata restituzione delle somme indebitamente percepite comporta la sospensione di ogni pagamento previsto a favore dello stesso beneficiario, anche per altre misure del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio.

Le disposizioni recate all'art. 9, par. 1 e 2 del reg. (CEE) n. 3887/92 si applicano in tutti i casi di aiuti erogati per superficie. In particolare si richiama l'attenzione riguardo:

- ⇒ (par.1) qualora si constati che la superficie effettivamente determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda d'aiuto per superficie, la superficie dichiarata viene presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto.
- (par.2) qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto per superficie supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata viene ridotta:

IL DIRETTORE
Dr. Arnaldo Ferlicca

28/07/00

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonio Lombarilli 8

- di due volte l'eccedenza constatata, se quest'ultima supera del 2% o di 2 ettari la superficie determinata ed è uguale al 10% al massimo della medesima;
- del 30%, se l'eccedenza constatata supera del 10% la superficie determinata ed è uguale al 20% al massimo della medesima.

⇒ qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie determinata non è concesso nessuno aiuto legato alla superficie e, nel caso siano stati già corrisposti aiuti nelle annualità precedenti, il richiedente è tenuto alla restituzione delle somme con la maggiorazione degli interessi.

Per quanto concerne i casi di forza maggiore si fa riferimento all'art. 11 dello stesso Reg. (CEE) n. 3887/92.

Gli imprenditori agricoli che hanno presentato domanda di concessione del premio, possono presentare istanza di rettifica, relativamente ai provvedimenti di ammissione od esclusione dal premio, alla Regione Lazio - Uffici Speciali per lo Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale competenti per territorio provinciale -, entro e non oltre 15 giorni dalla formalizzazione dei relativi provvedimenti, esclusivamente in merito ai dati accertati in fase istruttoria.

Si da atto che avverso i provvedimenti di ammissione od esclusione dal premio gli imprenditori agricoli titolari delle domande di concessione, possono ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo competente per territorio, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

Revoca del premio e disposizioni generali

In caso di mancato rispetto, per responsabilità diretta, degli impegni assunti o degli obblighi sottoscritti a norma degli articoli 2 e 7 del presente avviso pubblico, si procede alla revoca del premio ed al recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi legali.

Il recupero coattivo delle somme è di competenza dell'organismo pagatore, l'AIMA (in liquidazione).

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso pubblico, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel P.S.R. ed alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

IL DIRETTORE
Dr. *Armando Ferlicca*

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli

**Allegato n. 1 Elenco
Zone svantaggiate**

LEG. alla DELIB. N. 1848
DEL 13 11 2000

cu

COMUNI
TOTALMENTE
MONTANI DIR.
75/268
Art.3, par.3

PROV. DI RIETI
Accumoli
Amatrice
Antrodoco
Ascrea
Belmonte in Sabina
Borbona
Borghose
Borgo Velino
Cantalice
Casperia
Castel di Tora
Castel Sant'Angelo
Cittaducale
Cittareale
Collalto Sabino
Colle di Tora
Collegiove
Concerviano
Configni
Cottanello
Fiamignano
Greccio
Leonessa
Longone Sabino
Marcatelli
Micigliano
Montasola
Montenero Sabino
Monte San Giovanni in Sabina
Morro Reatino
Nespolo

Orvinio
Paganico
Pescorocchiano
Petrella Salto
Poggio Bustone
Poggio Catino
Poggio Moiano
Posta
Pozzaglia Sabina
Rivodutri
Roccantica
Rocca Sinibalda
Salisano
Scandriglia
Torricella in Sabina
Turania
Vacone
Varco Sabino
PROV. DI ROMA
Affile
Agosta
Anticoli Corrado
Arcinazzo Romano
Arsoili
Bellegra
Camerata Nuova
Canterano
Capranica Prenestina
Carpineto Romano
Casape
Castel Madama
Castel San Pietro Romano

Cerreto Laziale
Cervara di Roma
Ciciliano
Cineto Romano
Colonna
Gerano
Gorga
Jenne
Licenza
Mandela
Marano Equo
Marcellina
Monteflavio
Montelanico
Monte Porzio Catone
Montorio Romano
Nerola
Percile
Pisoniano
Poli
Riofreddo
Rocca Canterano
Rocca di Cave
Roccagiovine
Rocca Santo Stefano
Roiate
Roviano
Sambuci
San Gregorio da Sassola
San Polo dei Cavalieri
San Vito Romano
Saracinesco
Segni

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Tomarilli

Subiaco
Vallepiaetra
Vallinfreda
Vicovaro
Vivaro Romano
PROV. DI LATINA
Bassiano
Cori
Maenza
Norma
Roccagorga
Rocca Massima
PROV. DI FROSINONE
Acquafondata
Acuto
Alatri
Alvito
Amaseno
Arpino
Atina
Belmonte Castello
Campoli Appennino
Casalattico
Casalvieri
Castelliri
Castelnuovo Parano
Castro dei Volsci
Collepardo
Colle San Magno
Filettino
Fiuggi
Fontana Liri
Fontechiari
Fumone

Gallinaro
Giuliano di Roma
Guarcino
Morolo
Pastena
Patrica
Pescosolido
Picinisco
Pico
Piglio
Posta Fibreno
Rocca d'Arce
San Biagio
Saracinesco
San Donato Val di Comino
Santopadre
San Vittore del Lazio
Serrone
Settefrati
Sgurgola
Sora
Supino
Terelle
Torre Cajetani
Trevi nel Lazio
Trivigliano
Vallecorsa
Vallerotonda
Veroli
Vicalvi
Vico nel Lazio
Villa Latina
Villa Santo Stefano
Viticuso



ba


IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli

COMUNI
PARZIALMENTE
MONTANI
DIR. 75/268
Art.3, par.3

PROV. DI RIETI
Casaprotta
Colli sul Velino
Contigliano
Labro
Mompeo
Montebuono
Monteleone Sabino
Poggio Mirteto
Rieti
Torri in Sabina
PROV. DI ROMA
Frascati
Galliciano nel Lazio
Grottaferrata
Guidonia Montecelio
Marino
Montecompatri
Olevano Romano
Palestrina
Palombara Sabina
Rocca di Papa
Rocca Priora
Roma
Sant'Angelo Romano
Tivoli
Zagarolo

PROV. DI LATINA
Sermoneta
Sezze
Sperlonga
Terracina
PROV. DI FROSINONE
Anagni
Arce
Boville Ernica
Cassino
Castrocielo
Cervaro
Colfelice
Ferentino
Monte San Giovanni
Campano
Piedimonte San
Germano
Roccasecca
Sant'Elia Fiumerapido
Villa Santa Lucia



lu

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli

**COMUNI
TOTALMENTE
SVANTAGGIATI
DIR. 75/268
Art.3, par.4**


PROV. DI VITERBO
Canepina
Cellere
Farnese
Gradoli
Grotte di Castro
Latera
Onano
Proceno
Tessennano
PROV. DI ROMA
Allumiere
Gavignano

PROV. DI LATINA
Campodimele
Itri
Lenola
Monte San Biagio
Prossedi
Roccasecca dei
Volsci
Sonnino
Spigno Saturnia

PROV. DI FROSINONE
Ausonia
Broccostella
Coreno Ausonio
Esperia
Falvaterra
Isola del Liri
Sant'Andrea del
Garigliano
Vallemaio

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonio Cannarilli



**COMUNI
PARZIALMENTE
SVANTAGGIATI
DIR. 75/268
Art.3, par.4**

PROV. DI VITERBO

Acquapendente

Caprarola

Ronciglione

Soriano nel Cimino

Valentano

Vetralla

Viterbo

Vitorchiano

PROV. DI ROMA

Tolfa

PROV. DI LATINA

Castelforte

Fondi

Formia

Gaeta

Minturno

Priverno

Santi Cosma e

Damiano

PROV. DI

FROSINONE

Ceccano

Pontecorvo

IL DIRETTORE
Dr. Arnaldo Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Annarilli

COMUNI ASSIMILATI

DIR. 75/268

Art.3, par.5

PROV. DI LATINA

Ponza

Ventotene

I comuni classificabili quali
"Altre zone" ai sensi della
Dir. CEE 75/268 sono tutti
quelli non compresi nel
presente elenco.



br

lu

Piano di Sviluppo Rurale – Reg. (CE) 1257/99

BUONA PRATICA AGRICOLA NORMALE (BPAn)

PREMESSA:

Il Regolamento CE n.1257/99 stabilisce che gli impegni *agroambientali* e le *indennità compensative* debbano tenere conto delle ordinarie pratiche agricole che sono individuate come "...l'insieme dei metodi culturali che un agricoltore diligente impiegherebbe in una regione interessata".

Infatti tutte le misure agroambientali (misura III.1) devono prevedere impegni che oltrepassano la buona pratica agricola "normale" (art. 23, comma 2, del Reg. CE n. 1257/99) mentre gli agricoltori che ricevono l'indennità compensativa in quanto operanti in zone svantaggiate (misura III.2) sono tenuti ad osservare almeno le buone pratiche agricole consuete (art. 14 del Reg. CE n. 1257/99). Di conseguenza gli agricoltori che assumono impegni agroambientali ricevono un premio calcolato facendo riferimento alla buona pratica agricola normale (art. 17 del Reg. CE n. 1750/99) e sono tenuti a rispettare sull'intera azienda le buone pratiche agricole normali anche se l'impegno è limitato a parte di essa.

Il presente documento, in conseguenza, definisce in maniera analitico-descrittiva la "buona pratica agricola normale" (BPAn) ossia gli impegni di base che l'agricoltore sottoscrive ed è tenuto ad osservare, per l'insieme delle superfici aziendali, qualora richiede di usufruire del regime di aiuti previsto nell'ambito della misura F (III.1) "agroambiente" nonché per beneficiare delle indennità compensative di cui alla misura E (III.2) "zone svantaggiate", del presente Piano di Sviluppo Rurale.

Come previsto all'art. 28 del Reg. (CE) n. 1750/99 la buona pratica agricola normale presuppone l'osservanza delle prescrizioni generali vincolanti in materia ambientale. Ciò sta a significare che la pratica agronomica dev'essere necessariamente conforme alla normativa vigente in materia ambientale, specificando che anche il rispetto di tali impegni costituisce un requisito di base preliminarmente all'ammissione a beneficiare di qualsivoglia aiuto in applicazione delle misure agroambientali (misura III.1) o delle indennità compensative (misura III.2). A riguardo è stata effettuata una ricognizione delle norme applicative vigenti a livello nazionale e regionale che discendono da disposizioni comunitarie in materia di ambiente. Nella tabella 1 che segue sono indicati i riferimenti legislativi che la BPAn prende in considerazione. Ciò sta a significare che i vincoli e gli obblighi previsti da tale normativa che hanno connessione diretta con la pratica agronomica, costituiscono parte integrante della BPAn, e come tali costituiscono un vincolo ed un obbligo che l'agricoltore è tenuto a rispettare sull'intera azienda per usufruire del regime di aiuti previsto per le misure agroambientali e per beneficiare delle "indennità compensative".

IL DIRETTORE
Dr. Arnaldo Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Annarilli

TABELLA 1 - BUONA PRATICA AGRICOLA NORMALE (BPAn)
 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE

OGGETTO	NORMA COMUNITARIA	NORMA NAZIONALE	NORMA REGIONALE
Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi di acque reflue industriali e domestiche, scarichi di effluenti di allevamento)	Dir 91/271 CEE sulle acque reflue urbane Dir 91/676 CEE sull'inquinamento da nitrati di origine agricola Dir 98/15/CEE recante modifica alla Dir 91/271 CEE sulle acque reflue urbane	Legge 36/94 (Lagge Galli) DM Mipa 19.04.1999 (Codice BPA) D.Lgs 152/99 D.P.R. 470/82 D.P.R. 236/88	L.R. 41/82 L.R. 34/83 L.R. 6/96
Uso dei fanghi di depurazione	Dir 86/278/CEE	D.Lgs 99/92	
Acquisto e impiego dei prodotti fitosanitari	Dir 91/414 CEE e successive modifiche	DPR 1255/68 DPR 424/74 DPR 223/88 D.Lgs 194/95 D.Lgs 22/97 DM Sanità 22/01/1998 (limiti residui)	Procedure regionali per il rilascio delle autorizzazioni (patentino)
Tutela della natura e benessere degli animali	Dir 92/43/CEE Dir 79/409/CEE	DPR 357/97 DM 3 aprile 2000	



Come definita nel presente documento la BPAn rappresenta quindi la pratica agricola normale, ovvero i comportamenti tradizionalmente diffusi, non solo rispettosi delle norme, ma coerenti con queste e, più in generale, ispirati a pratiche razionali dal punto di vista tecnico-ambientale.

Una definizione universale di pratica agricola normale è operazione difficile e poco realistica, in quanto le variabili di natura agricola, ambientale o relative al sistema organizzativo aziendale rendono particolarmente difficoltoso tale procedimento; ciò malgrado sono state descritte e definite operazioni colturali "standard" che assumono il significato di parametri di riferimento nella valutazione dell'aderenza delle singole tecniche agronomiche con la BPAn. +

P.S.R. **IL DIRETTORE**
Dr. Armando Ferlicca

All.2 Buona Pratica Agricola

Assessore
 per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Annarilli



Individuati alcuni impegni a valenza comune, è stata delineata una prima importante distinzione tra le colture erbacee ed arboree. Successivamente sono stati individuati gruppi omogenei di colture aggregate in base alla stretta analogia che contraddistingue le pratiche agronomiche usualmente effettuate su tali coltivazioni, al fabbisogno di fattori produttivi e dei mezzi tecnici necessari per le stesse, nonché correlate dagli usuali rapporti di avvicendamenti e successioni colturali. Nell'ambito di ciascun gruppo sono state individuate le colture maggiormente rappresentative per l'agricoltura laziale, ossia quelle con la maggiore incidenza sia in termini di diffusione territoriale che di peso economico, nonché di potenziale impatto ambientale

La Regione Lazio, nel rispetto della metodologia individuata dal D.lgs 152/99 attuativa tra l'altro della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), sta attivando le procedure per l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. A riguardo la Regione si impegna a compiere progressi significativi entro il 31 dicembre 2001 nell'individuazione delle zone vulnerabili e nell'attuazione dei piani di azione ai sensi della predetta Direttiva. Entro tale termine saranno circostanziatamente definiti i "piani di azione" contenenti le prescrizioni cui si dovranno attenere le aziende ricadente nelle zone delimitate quali Aree vulnerabili. Ad ogni modo, già in questa sede, si definiscono i vincoli e gli impegni specifici che i "piani di azione" dovranno prevedere a carico degli agricoltori operanti nelle zone ricadenti in tali aree e che assumono carattere vincolante a titolo della presente buona pratica agricola normale. Nello specifico in queste zone, in linea con le disposizioni recate dal D. lgs. 152/99, non sarà possibile intervenire con delle fertilizzazioni azotate che prevedono apporti superiori a 170 kg/ha, fermi restando i limiti più restrittivi fissati dalla BPA n per ogni singola coltura e riportati nella tabella A in allegato al presente documento. Tali quantitativi devono intendersi riferiti a tutti gli apporti di fertilizzante, comprensivi dei concimi minerali ed organici, nonché degli apporti derivanti dalle deiezioni degli animali al pascolo.

Per tali zone vulnerabili il Programma di azione obbligatorio, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel codice di Buona Pratica Agricola approvato dal Ministero per le Politiche Agricole con D.M. 19 aprile 1999 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, dovrà obbligatoriamente prevedere almeno gli impegni relativi a:

- il periodo in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, così come di seguito esplicitato:
 - ❖ colture autunno primaverili (tipicamente frumento, cereali affini, colza, erbai di graminacee): vietata la concimazione azotata alla semina. La concimazione azotata va effettuata in copertura, in corrispondenza dei momenti di forte fabbisogno, durante la fase di differenziazione delle infiorescenze e poco prima della ripresa vegetativa primaverile (levata).
 - ❖ colture perenni (prati, pascoli arboreti ortive perenni): gli apporti azotati devono precedere di poco la ripresa vegetativa primaverile che segna l'inizio di forte assorbimento.
 - ❖ colture a semina primaverile (barbabietola, girasole, mais, sorgo, pomodoro, peperone, melone, anguria, ecc.): la concimazione azotata alla semina è accettabile purché una limitata piovosità in questo periodo renda il dilavamento poco probabile; qualora la piovosità media del periodo primaverile sia invece elevata occorre prevedere il frazionamento dei quantitativi oppure utilizzare fertilizzanti a lenta cessione e additivi di inibitori della nitrificazione.

colture a ciclo breve (ortive): nel caso di colture a ciclo breve come la maggior parte delle ortive da foglia, da frutto o da radice (insalate, cavoli, zucchine, ravanelli, ecc.) il momento di esecuzione della concimazione passa in secondo piano come misura di contenimento delle perdite per dilavamento dei nitrati, rispetto al rischio ben maggiore di un irrazionale eccesso di concimazione azotata molto ricorrente in questo tipo di colture. Tale rischio dovrà essere esattamente circoscritto a partire dai quantitativi di apporti di azoto massimi consentiti, evidenziati nella presente BPA n e riportati nella tabella A allegata.

nel caso di utilizzo di effluenti zootecnici occorre pianificare la distribuzione in funzione del fabbisogno fisiologico della coltura e delle epoche idonee di distribuzione; è consigliata l'applicazione ai terreni di effluenti zootecnici tra la fine dell'inverno e l'inizio dell'estate. L'applicazione degli effluenti è inoltre

P.S.R.

IL DIRETTORE
Dr. *Amintore Ferlicca*

All.2 Buona Pratica Agricola


Assessore
per le Politiche nell'Agricoltura
Antonio Iannarilli

III

possibile in estate o in autunno solo dopo il raccolto e solo se si prevede una coltura che possa utilizzare l'azoto nel periodo invernale (cereali autunno-vernini, colture intercalari, cover-crops, ecc.); la capacità dei depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento deve essere garantita da adeguati contenitori in grado di assicurare un volume di stoccaggio pari ad almeno 1/3 della produzione media annuale di effluenti prodotti a livello dell'azienda in modo tale da garantire il rispetto dei periodi di spandimento fissati nei piani d'azione, senza incorrere nella "necessità di disfarsi" di effluenti in esubero.

La buona pratica agricola normale rappresenta l'elemento di riferimento iniziale in base al quale è stato calcolato il livello degli aiuti previsto nella misura agroambientale, in particolare modo per le azioni relative all'agricoltura integrata e a quella biologica. In analogia con gli interventi previsti in tali azioni, i gruppi omogenei di colture sono i medesimi di quelli utilizzati per l'attribuzione dei livelli di aiuti e per la loro giustificazione. Per ciascun gruppo omogeneo sono state individuate le seguenti "colture guida":

- Gruppo "A": frumento duro - girasole
- Gruppo "B": mais - pomodoro da industria
- Gruppo "C": zucchini in pieno campo
- Gruppo "D": olivo - actinidia
- Gruppo "E": vite da vino - nocciolo



Per consentire la verificabilità degli impegni previsti nella buona pratica agricola normale, l'agricoltore dovrà adottare e tenere costantemente aggiornato un apposito quaderno di campagna. Su tale quaderno dovranno essere effettuate le registrazioni relative alla gestione del magazzino dei presidi fitosanitari e prodotti fertilizzanti (giacenza iniziale, acquisti, utilizzazioni), supportate da titoli giustificativi fiscalmente validi che l'agricoltore è tenuto a conservare unitamente al quaderno stesso. Sul quaderno di campagna dovranno essere inoltre registrate cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali svolte in azienda, comprendendovi quantomeno le somministrazioni di fertilizzanti e di presidi fitosanitari (periodi e quantità), le lavorazioni meccaniche, le irrigazioni.

CARICO DI BESTIAME

Il carico di bestiame che ciascuna azienda può sopportare per non incorrere in rischi di eccessivi apporti azotati ai terreni, con il connesso pericolo di provocare inquinamenti da nitrati, deve essere definito prendendo in considerazione i quantitativi di effluenti che ogni specie animale mediamente è in grado di produrre nel corso dell'anno, e del relativo "titolo" di azoto che detti differenti effluenti contengono. Le acquisizioni tecnico-scientifiche in questo campo sono molteplici e notevolmente contraddittorie, cosa che rende difficile assumere parametri certi. I dati esposti nella seguente tabella sono ricavati da lavori condotti nell'ambito di un progetto di ricerca del C.N.R., ed assumono, ai fini della presente BPA, valore indicativo di riferimento:

BESTIAME	DEFIEZIONI (Kg/gg/capo)	Prodotto totale Anno (Kg/anno)	% SS	AZOTO (%SS)	AZOTO (Kg/anno)
Bovini Carne	21	7.665	12	5	46
Bovini Latte	46,5	16.973	12	3,5	71,3
Suini	4,5	1.643	9,2	6,5	9,8
Ovicapriini	1,3	474,5	11	10	5,2
Avicoli	0,04	15	0,01	12	0,4

IL DIRETTORE
P.S.R. *Dr. Armando Ferlicca*

All.2 Buona Pratica Agricola

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Iannarilli

IV


Dalla tabella sopra riportata si ricava che il carico di bestiame compatibile con la BPAn dovrebbe essere definito per singola tipologia di allevamento per "centrare" il risultato di puntuale controllo degli effettivi apporti di azoto al terreno conseguenti la conduzione dei diversi allevamenti zootecnici.

La necessità di mantenere un impianto semplificato nella valutazione e controllo degli interventi, nonché di assumere valori che tengano conto della contraddittorietà dei dati sopra richiamati, porta a definire il carico di bestiame compatibile con la BPAn quale rapporto tra numero di UBA e Ha di superficie foraggiera (s.f.) disponibili nelle singole aziende definita come superficie aziendale investita a colture utilizzabile per le esigenze alimentari degli allevamenti, mediando quindi i valori di apporto di azoto realizzato dalle singole tipologie di allevamento.

Un ulteriore elemento, da valutare per la misura agroambientale, attiene alle diverse caratteristiche territoriali della regione. In questo senso non si può non tenere conto delle caratteristiche delle strutture produttive zootecniche in relazione alle caratteristiche territoriali. Per la definizione del carico di bestiame in ambito di BPAn si distinguono quindi le aziende ricadenti in zone classificate montane e svantaggiate ai sensi della Dir. CEE n.268/75 (art.3, paragrafi 3, 4 e 5), quelle ricadenti in altre zone, e quelle ricadenti nelle "zone vulnerabili". La tabella che segue distingue i diversi carichi di bestiame compatibili con la BPAn:

BESTIAME	Rapporto UBA/sf Zone svantaggiate	Rapporto UBA/sf Altre zone	Rapporto UBA/sf Zone vulnerabili
UBA	3	4	2,5

Nelle aree vulnerabili ai nitrati individuate ai sensi del D.lgs 152/98 in ogni caso non è consentito un carico di bestiame per unità di superficie foraggiera superiore a 2,5 UBA. Per superficie foraggiera deve intendersi tutta la superficie aziendale investita in colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame.



IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonio Annarilli




COLTURE ERBACEE ED ORTICOLE

GESTIONE DEL SUOLO

Lavorazioni:

le lavorazioni debbono essere effettuate, per quanto possibile, con il terreno in stato di "tempera", utilizzando attrezzi di varia natura, con la finalità di ripristinare la porosità del suolo;

Regimazione delle acque superficiali:

deve realizzarsi attraverso:

una adeguata manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti; realizzazione, nelle zone declivi, di solchi acquaioli temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza.

AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE

L'avvicendamento colturale ha sempre rappresentato una pratica agronomica che consente il mantenimento di un adeguato livello di fertilità del terreno, di limitare la diffusione di fitopatie e controllare, nel contempo, lo sviluppo delle erbe infestanti. Da ciò discende che il rispetto della BPA deve prevedere la limitazione delle monosuccessioni colturali intese come ritorno della medesima coltura sul medesimo terreno per più di due campagne produttive consecutive. Inoltre, è necessario che gli avvicendamenti colturali prevedano una razionale alternanza tra colture "depauperanti" e colture "miglioratrici", che si traduce nel vincolo di inserire obbligatoriamente una coltura miglioratrice dopo due anni di colture depauperanti. A tal fine sono considerate colture depauperanti i cereali autunno-vernini (frumento duro, frumento tenero, avena, orzo, farro, segale e triticale), mentre sono considerate "miglioratrici" le colture foraggere nel loro complesso e quelle da rinnovo (mais, girasole, sorgo, patata, barbabietola, pomodoro).

SCELTA VARIETALE

Dovranno essere utilizzate sementi certificate nel rispetto della normativa vigente. La scelta del materiale genetico dovrà tenere conto, per quanto possibile, della capacità produttiva, degli aspetti qualitativi della produzione, della resistenza alle avversità nonché dell'adattabilità alla zona di riferimento

FERTILIZZAZIONE

La pratica della fertilizzazione deve tenere in debita considerazione le effettive esigenze nutritive della coltura. L'esperienza dell'agricoltore nonché l'eventuale ausilio della consulenza effettuata dai tecnici operanti nell'ambito dei servizi di assistenza tecnica, dovranno consentire di tenere nel dovuto conto gli effetti derivanti dai fattori che condizionano il livello dei nutrienti nel terreno ma che sono indipendenti dalla volontà dell'agricoltore. Ad ogni modo la fertilizzazione di ciascuna coltura, relativamente agli apporti effettuati sia con concimi chimici di sintesi che di origine animale (effluenti zootecnici in senso lato), non dovrà in alcun caso superare le soglie previste nella tabella A di seguito riportata.

Sono auspiccate le fertilizzazioni organiche effettuate a base di letame maturo.

E' consentito l'uso dei reflui e dei liquami, fermo restando il rispetto dei vincoli e degli obblighi posti dalla normativa vigente e nella considerazione che gli apporti in elementi minerali ed in particolare dell'azoto, da calcolarsi sulla base dei fattori di conversione di cui alla precedente tabella, non siano superiori alle soglie massime consentite; si ribadisce che in tale computo dovranno essere compresi anche le quantità distribuite con i concimi minerali di sintesi.

P.S.R.

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

All. 2 Buona Pratica Agricola

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonello Annarilli

VI

Per quanto concerne le zone ricadenti nell'ambito delle aree vulnerabili ai nitrati individuate ai sensi del D. lgs 152/99' in applicazione della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati) non è consentito in alcun caso una somministrazione di azoto al terreno che oltrepassi la soglia 170 kg/ha, comprensiva degli apporti minerali ed organici, nonché di quelli derivanti dalle deiezioni degli animali al pascolo, fermi restando i limiti più restrittivi riportati, per singola coltura, nella ripetuta tabella A.

DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI

La difesa fitosanitaria ed il diserbo devono essere effettuati a seguito dell'identificazione del fitofago, del patogeno o dell'infestante, utilizzando i mezzi di difesa più idonei.

L'impiego dei fitofarmaci o dei diserbanti deve prevedere l'uso di principi attivi registrati ed autorizzati per la coltura e i trattamenti dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni riportate nell'etichetta del prodotto commerciale. La raccolta del prodotto, inoltre, dovrà essere effettuata solo dopo la scadenza dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari eventualmente utilizzati.

IRRIGAZIONE

Dovranno essere impiegati, per quanto possibile, metodi irrigui che tendano a migliorare l'efficienza del tipo di terreno, della disponibilità idrica, del clima e delle colture, privilegiando i sistemi che consentono di limitare i volumi idrici per adacquamento.

GESTIONE DEI PRATI PERMANENTI E DEI PASCOLI

La gestione del suolo e del cotico erboso dovrà prevedere:

la manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti;

la limitazione dei danni dal compattamento;

l'effettuazione di idonee pratiche colturali per eliminare le malerbe che peggiorano la qualità del suolo.



IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonio Iannarilli



COLTURE ARBOREE

GESTIONE DEL SUOLO

La gestione degli interfilari dovrà tenere in debita considerazione l'attuazione di pratiche idonee per ridurre i fenomeni erosivi normalmente in uso a seconda delle colture e delle aree considerate. Dovrà essere prevista una adeguata manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti.

SCELTA VARIETALE

Dovranno essere utilizzate sementi certificate nel rispetto della normativa vigente. La scelta del materiale genetico dovrà tenere conto, per quanto possibile, della capacità produttiva, degli aspetti qualitativi della produzione, della resistenza alle avversità nonché dell'adattabilità alla zona di riferimento

FERTILIZZAZIONE

La pratica della fertilizzazione deve tenere in debita considerazione le effettive esigenze nutritive della coltura. L'esperienza dell'agricoltore nonché l'eventuale ausilio della consulenza effettuata dai tecnici operanti nell'ambito dei servizi di assistenza tecnica dovranno consentire di tenere nel dovuto conto gli effetti derivanti dai fattori che condizionano il livello dei nutrienti nel terreno ma che sono indipendenti dalla volontà dell'agricoltore. Ad ogni modo la fertilizzazione di ciascuna coltura, relativamente agli apporti effettuati sia con concimi chimici di sintesi che di origine animale (effluenti zootecnici in senso lato), non dovrà in alcun caso superare le soglie previste nella tabella A di seguito riportata.

Sono auspicate le fertilizzazioni organiche effettuate a base di letame maturo.

E' consentito l'uso dei reflui e dei liquami, fermo restando il rispetto dei vincoli e degli obblighi posti dalla normativa vigente e nella considerazione che gli apporti in elementi minerali ed in particolare dell'azoto, da calcolarsi sulla base dei fattori di conversione di cui alla precedente tabella, non siano superiori alle soglie massime consentite; si ribadisce che in tale computo dovranno essere compresi anche le quantità distribuite con i concimi minerali di sintesi.

Per quanto concerne le zone ricadenti nell'ambito delle aree vulnerabili ai nitrati individuate ai sensi del D. lgs 152/99' in applicazione della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati) non è consentito in alcun caso una somministrazione di azoto al terreno che oltrepassi la soglia di 210 kg/ha nel biennio successivo all'individuazione delle zone e 170 kg/ha dopo tale periodo, comprensiva degli apporti minerali ed organici, nonché di quelli derivanti dalle deiezioni degli animali al pascolo, fermi restando i limiti più restrittivi riportati, per singola coltura, nella ripetuta tabella A.

DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI

La difesa fitosanitaria deve essere effettuata a seguito dell'identificazione del fitofago, utilizzando i mezzi di difesa più idonei.

L'impiego dei fitofarmaci o dei diserbanti deve prevedere l'uso di principi attivi registrati ed autorizzati per la coltura e i trattamenti dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni riportate nell'etichetta di prodotto commerciale. La raccolta del prodotto, inoltre, dovrà essere effettuata solo dopo la scadenza dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitaria eventualmente utilizzati.

IRRIGAZIONE

Dovranno essere impiegati, per quanto possibile, metodi irrigui che tendano a migliorare l'efficienza del tipo di terreno, della disponibilità idrica, del clima e delle colture, privilegiando i sistemi che consentono di limitare i volumi idrici per adacquamento.

CURE COLTURALI

P.S.R.

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

All.2 Buona Pratica Agricola

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonio Landrilli

VIII

La potatura dovrà prevedere degli interventi cesori effettuati secondo un giusto equilibrio tra entità di vegetazione e della produzione. L'eliminazione delle parti secche dovrà essere effettuata, laddove necessario, per evitare ulteriori focolai di infezione o altri danni delle parti parassitate e malate

REG. (CE) N. 1257/99
PIANO SVILUPPO RURALE - REGIONE LAZIO
TABELLA A - BUONA PRATICA AGRICOLA normale
livelli massimi di azoto somministrabili (valori in
kg/ha/anno)

COLTURA	azoto max BPA _n
erbacee	
aglio	120
asparago	180
avena	100
barbabietola	150
bietola	130
carciofo	200
carota	150
cavolfiore	200
cavolo broccolo	150
cavolo verza e cappuccio	200
cetriolo	150
cicoria	180
cipolla	120
cocomero	100
colza	180
fagiolo	20
fava	20
finocchio	180
fragola	150
frumento duro	140
frumento tenero	180
girasole	100
lattuga e insalata indivia	120
Mais	280
melanzana	200
melone	120
orzo	120
patata	150
peperone	180
pisello	20
pomodoro	160
rapa	120
riso	160
sedano	200
segale	80

IL DIRETTORE
Dr. Armando Festuca



Assessore
 per le Politiche dell'Agricoltura
Antonio Tannarilli

er

COLTURA	azoto max BPA _n
soia	20
spinacio	120
zucchina	200
triticale	0
farro	80
sorgo	120
erba medica - impianto	50
erba medica - anni successivi	0
lupinella	30
suffia	30
lenticchia	30
cece	30
radicchio	130
tabacco	0
altre foraggere leguminose	20
altre foraggere graminacee	70
arboree	
actinidia	140
drupacee	130
nocciolo	130
pomacee	120
olivo	90
vite	120
agrumi	140

N.B. - Nelle aree vulnerabili da nitrati individuate ai sensi del D.lgs. 152/99, in ogni caso, a prescindere dal valore riportato nella tabella relativamente all'azoto massimo somministrabile, non è consentito distribuire apporti azotati oltre la soglia di di 170 kg/ha/anno. A riguardo si richiama l'attenzione, in particolare, ai valori indicati in tabella con il carattere grassetto che si intende debbano essere comunque riportati a dette soglie massime nei rispettivi periodi.

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca



Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonino Iannarilli



REGIONE LAZIO



ALLEG. alla D.L. n. 1848
DEL 1 AGO. 2000

ALLEGATO 3

ASSESSORATO PER LE POLITICHE
DELL'AGRICOLTURA

Ufficio Speciale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale di

DOMANDA DI CONCESSIONE INDENNITA' COMPENSATIVA - Reg. (CE) 1257/99 lit. II, art.13-21
ANNO 2000

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

PARTITA IVA DEL RICHIEDENTE

CODICE A BARRE MODULO BASE AIMA

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede

di essere pagato in EURO

si no

L'opzione "si" è irrevocabile

di essere pagato a mezzo:

accredito c/c bancario n. _____ ABI _____ CAB _____

assegno circolare non trasferibile

dichiara

- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'indennità compensativa contenute nel P.S.R della Regione Lazio, approvato con deliberazione n. del..... e nell'avviso pubblico adottato con deliberazione della Giunta Regionale n..... del....., pubblicato sul B.U.R.L. n. del.....;

- che la documentazione necessaria alla verifica dell'applicazione della Misura III.2 " Indennità compensativa", così come previsto al capitolo 10, controlli, è disponibile al seguente indirizzo dove verrà conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno:
.....
.....

- che il richiedente è una ditta individuale sì no

- di essere un imprenditore agricolo con età inferiore ai 40 anni sì no

- di essere stabilmente residente nel comune di

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonio Tommarilli

Domanda indennità compensativa anno 2000

- che quanto esposto nel presente modulo risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge n.15 del 4 gennaio 1968;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inadempimento degli impegni sottoscritti e che, in caso di affermazioni fraudolente e/o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne i casi di forza maggiore, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

si impegna

- a mantenere per 5 anni dalla data di impegno l'attività zootecnica esistente, avendo cura di non superare il rapporto di 1,4 tra UBA e superficie foraggiera (compreso orzo, segale, avena, sorgo), né di scendere al di sotto di 0,5 del valore di tale rapporto, se non per documentate cause di forza maggiore;
- a mantenere per 5 anni dalla data di impegno l'attività agricola nell'azienda costituita dai terreni catastalmente individuati nell'allegato P4 al modulo base AIMA (in liquidazione) corrispondente al numero di codice a barre indicato nella presente dichiarazione;
- a rispettare le buone pratiche agricole per il periodo di impegno;
- a dare comunicazione per iscritto all'Amministrazione se nell'impossibilità di mantenere gli impegni sottoscritti per causa di forza maggiore;
- a dare comunicazione per iscritto all'Amministrazione in caso di momentaneo spostamento dei capi dell'azienda per alpeggio o transumanza, con indicazione precisa della sede sostitutiva;

allega la seguente documentazione:

- Modello base AIMA
- Allegato P4
- Allegato B1
- Visura certificato catastale.
- Certificato Partita IVA
- Certificato iscrizione C.C.I.A.A.
- Piano riparto terreni collettivi
- Copia fotostatica documento di riconoscimento

luogo

data

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

IL DIRETTORE
Dr. Armando Ferlicca

Assessore
per le Politiche dell'Agricoltura
Antonio Iannarilli

Domanda indennità compensativa anno 2000